



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LEGALE AFFARI GIURIDICI, CONTRATTI E CONTENZIOSO

Determinazione nr.	31/1
Del	04/01/2019

OGGETTO: Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo

L'anno 2019 il giorno quattro del mese di Gennaio

IL RESPONSABILE SERVIZIO LEGALE AFFARI GIURIDICI, CONTRATTI E CONTENZIOSO

Premesso che:

- il comune di Umbertide fino al 31/12/2018, a seguito di determina n.31/36 del 2/10/2017, aveva in corso un contratto avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo con GBSAPRI S.p.A. con sede legale in Roma - Via Archimede n. 161 – iscritta alla CCIAA REA n. 985506, C.F. e P.I.V.A. 12079170150, posizione IVASS n. B000054892;

- Il contratto prevedeva provvigioni a favore del broker interamente a carico delle compagnie con le quali il Comune sottoscriveva polizze, nella misura fissa del 5% per RC Auto e del 9% per gli altri rischi;

- **Dato atto che** in Consip non è attiva alcuna convenzione stipulata per la fornitura di servizio analogo a quello oggetto del presente provvedimento e, analogamente, non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip in quanto non risultano presenti nel catalogo servizi analoghi con le specificità sopra riportate a quello oggetto del presente provvedimento;

Dato altresì atto che è in vigore la disposizione di cui all'art. 40 Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione che prevede a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Considerato che il servizio di brokeraggio, per sua espressa natura, è un servizio che non ha alcun costo per il Comune, non è soggetto pertanto ad alcun corrispettivo non comportando oneri finanziari diretti per l'Amministrazione per compensi, rimborsi o quant'altro, essendo le prestazioni del broker, come da prassi consolidata di mercato, remunerate tramite provvigioni poste a carico delle compagnie assicurative con le quali sono stipulati i contratti assicurativi;

Considerato altresì che le provvigioni del Broker riferite ad un anno ed a carico delle Compagnie sono calcolabili presuntivamente in un importo complessivo pari ad € 7.700,00;

Viste le linee guida n 4 ANAC aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n 206 del 1 marzo 2018;

Atteso che il precedente rapporto contrattuale prevedeva espressamente all'art. 2 che : *Alla scadenza il Broker, su richiesta del Comune si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni nelle more della indizione della procedura finalizzata al nuovo affidamento del servizio, ovvero al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.*

In attesa di effettuare un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio secondo linee guida che verranno approvate dall'amministrazione, stante il valore ridotto del contratto, si ritiene di affidare la prosecuzione di tale servizio al broker uscente per il periodo di 90 gg in quanto il servizio reso dallo stesso è sempre stato preciso e puntuale ed ha permesso all'Ente una corretta gestione non solo delle polizze ma anche dei sinistri; a ciò si aggiunge che da poco si sono concluse le procedure per l'affidamento delle nuove polizze dell'ente con decorrenza 31/12/2018 - 31/12/2021 a seguito di gara europea, i cui capitolati sono stati predisposti con l'assistenza del broker medesimo con un risultato positivo per il Comune che, anche grazie alla consulenza del Broker, ha ottenuto notevoli risparmi nel premio e condizioni migliorative nelle polizze;

Visto l'art. 36) del D.Lgs 50/2016 come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; che prevede espressamente al comma 2 lett. a);

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di consentire la prosecuzione del contratto così come previsto nel precedente rapporto contrattuale avendo avuto al disponibilità del Broker in tale senso;

Vista la disponibilità del broker ad accettare la prosecuzione del servizio così come da sua pec del acquisita al prot. 46 del 2/01/2019;

Dato atto che verranno acquisite le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

ACQUISITO il CIG: **ZE126949ED**;

Visto l'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che la stipula del contratto

Tutto ciò premesso e considerato

DATO atto che tale determinazione, pur non comportando spesa per l'Ente, verrà pubblicata ai soli fini della trasparenza su " provvedimenti dei dirigenti " e " bandi di gara e contratti";

VISTO:

- il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-05-2017;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;
- il D.Lgs 50/2016
- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- il provvedimento del Sindaco prot. 27881 del 21/12/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo Servizio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente

1. in applicazione dell'art. 2 del contratto di cui alla determina 31/36 del 2/10/2017, di proseguire con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/03/2019 il servizio di brokeraggio assicurativo con GBSAPRI S.p.A. con sede legale in Roma (00197) - Via Archimede n. 161 – iscritta alla

CCIAA REA n. 985506, C.F. e P.I.V.A. 12079170150, posizione IVASS n. B000054892 alle condizioni di cui al contratto allegato alla precedente determinazione sopra citata;

2. Di dare atto che tale servizio non comporta alcun costo per il Comune e non è soggetto pertanto ad alcun corrispettivo non comportando oneri finanziari diretti per l'Amministrazione per compensi, rimborsi o quant'altro, essendo il le prestazioni del broker, come da prassi consolidata di mercato, remunerate tramite provvigioni poste a carico delle compagnie assicurative con le quali sono stipulati i contratti assicurativi del Comune di Umbertide;

3. di riportare ad ogni buon fine le condizioni contrattuali di cui alla determina dirigenziale 31/36 del 2/10/2018. modificate solo limitatamente alla durata dell'incarico.

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo, di cui al D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e s.m.i. Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative del comune di Umbertide con report periodici da presentare al Comune;
- b) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- c) svolgimento delle attività di risk management con identificazione approfondita di tutti i rischi e delle soluzioni proposte per farvi fronte;
- d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- e) attività di collaborazione ed assistenza nella stesura dei capitolati e di tutti i documenti necessari allo svolgimento delle procedure per l'acquisto dei Servizi Assicurativi, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità del Comune di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizza alle Compagnie di Assicurazione;
- f) attività di assistenza in sede di gara e/o trattativa per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi qualora necessaria e richiesta dall'Ente;
- g) controllo di eventuali appendici emesse dagli Assicuratori e dei premi richiesti;
- h) attività di gestione dei contratti assicurativi;
- i) attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa in generale;
- j) attività di assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi; il Broker fornisce assistenza in tutte le fasi della trattazione dei sinistri, su richiesta dell'Ente valuta i report periodici di Compagnia sull'andamento della sinistrosità completi e formula eventuali proposte di miglioramento tecnico ed economico per l'Ente.
- k) Assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- l) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico dell'Ente, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.
- m) Fornitura agli Uffici preposti dell'Ente di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.
- n) Attività di formazione e informazione del personale dell'Ente, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;
- o) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività del Comune;
- p) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.

Le suddette prestazioni dovranno essere adempiute dal broker con la disciplina di cui all'art. 1176 del C.C..

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'Amministrazione né potrà impegnare la stessa se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'Amministrazione.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha inizio dal ____-al _____.

ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il broker sarà vincolato al rispetto di quanto contenuto nel presente contratto, con particolare riferimento alla struttura organizzativa, che dovrà essere tale da assicurare il costante e rapido collegamento con l'Ente ed un elevato livello di prestazione del servizio.

In particolare il Broker si obbliga a:

- a) comunicare all'Ente il sopraggiungere di ogni variazione sostanziale rispetto ai requisiti generali e ai requisiti speciali sopraggiunti in corso di contratto.
- b) mettere a disposizione personale qualificato per le mansioni oggetto dell'incarico, fornendo anche i dati di reperibilità di un proprio incaricato per l'assistenza diretta presso l'Ente.
- c) indicare i comportamenti specifici seguire al fine di preservare il diritto all'indennizzo, ridurre le tempistiche di liquidazione od ottenere miglioramenti di indennizzo.
- d) comunicare tempestivamente all'Ente gli importi e le date di pagamento dei premi assicurativi, comunicando inoltre eventuali scoperture assicurative dovute al ritardato pagamento dei premi da parte dell'Ente.
- e) relazionare sulle criticità dei capitolati, nel caso di gare assicurative andate deserte, indicando all'Ente le soluzioni possibili.
- f) In caso di polizze per cui la Compagnia abbia esercitato il diritto di recesso, il Broker relazionando all'Ente le criticità individuate e le possibili soluzioni, predispone i capitolati per conto dell'Ente entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione pervenuta presso la sede legale del Broker.
- g) sollecitare le Compagnie, a quietanzare e consegnare gli originali di polizza o relative appendici all'Ente successivamente al pagamento dei relativi premi ai sensi degli Art. 117 e 118 del D. Lgs. 209/2005.
- i) successivamente ad avviso di convocazione dell'Ente e tramite un solo incaricato, a presenziare alle Commissioni di valutazione delle offerte assicurative in sede di gara svoltasi in vigenza dell'incarico.

È fatto divieto al Broker di sub-appaltare o trasferire il contratto stipulato con l'Ente. Ogni atto contrastante rispetto alla presente previsione è nullo fin dall'origine.

Il Broker dovrà essere dotato di un sistema informatizzato di gestione delle polizze dell'Ente il cui accesso dovrà essere messo a disposizione attraverso apposita User ID e Password all'Ente stesso al fine di consentirgli un agevole e costante monitoraggio della sua posizione assicurativa.

Il Broker affidatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato ad assicurare sempre una puntuale assistenza all'Ente.

E' prevista anche la presenza del Broker referente presso la sede municipale su richiesta dell'Ente o del broker stesso almeno una volta al mese.

I tempi di evasione delle richieste dell'Amministrazione dovranno essere particolarmente soddisfacenti.

In particolare dovranno essere rilasciati:

- in tempo reale i pareri telefonici riguardanti le coperture in corso e lo stato di sinistri;
- entro un giorno lavorativo pareri e informazioni scritte via e-mail o pec che possano essere rilasciati direttamente dagli stessi operatori dell'impresa di brokeraggio affidataria;
- entro al massimo tre giorni lavorativi i pareri che richiedono la consulenza di operatori esterni all'impresa di brokeraggio affidataria.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, ovvero in caso di diserzione delle procedure di gara.

Sarà onere del Broker affidatario ricercare in fase di subentro, tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso.

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità dell'Ente;
- non potrà impegnare in alcun modo il Comune senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del cc..

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 4 – REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Broker affidatario dovrà individuare e comunicare la struttura di riferimento per l'Ente, all'interno della quale dovrà designare un proprio incaricato, in possesso di adeguati requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa, quale "Referente del Servizio" per il servizio oggetto del presente affidamento.

Il Referente del Servizio dovrà essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi istituito dal

D.Lgs. 209/2005.

Il Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero verificarsi e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, garantendo, se richiesto, la necessaria presenza presso la sede dell'Ente.

All'avvio del servizio, il Referente dovrà comunicare tempestivamente i recapiti per il proprio reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e, in caso di assenza, dovrà individuare un adeguato sostituto.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL' Ente

Il Comune di Umbertide si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Il Comune si impegna a rendere noto, in caso di procedure di reperimento delle coperture assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al broker, il quale sarà il soggetto deputato a rapportarsi con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente i contratti stessi.

ART. 6 – PREROGATIVE DEL Comune

Resta di esclusiva competenza del Comune di Umbertide:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 7 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento del danno.

ART. 8 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente contratto comporterà l'applicazione

di una penale a carico dell'affidatario determinata in € 30,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini temporali indicati nel contratto o rispetto a termini di risposta/adempimento fissati in apposite richieste dell'Ente.

Deve intendersi quale ritardo anche l'ipotesi di servizio reso in modo parziale o difforme dalle condizioni contrattuali. In tale caso la penale sarà applicata sino a quando i servizi non vengano resi in modo conforme al contratto.

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e la conseguente applicazione delle penalità verrà notificato al broker a mezzo PEC, fissando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Decorso il termine assegnato senza che il broker abbia prodotto opposizione, oppure nel caso che le giustificazioni addotte non vengano accolte, si procederà alla quantificazione dell'importo della sanzione.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto per l'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgere dell'obbligo al pagamento della penale medesima.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione nonché, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento da parte del broker degli obblighi contrattuali posti a suo carico.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita;
- b) mancata copertura assicurativa di cui all'art. 15 del presente contratto;
- c) violazione del divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto;
- d) inosservanza agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
- e) applicazione, nel corso del contratto, di penali per mancato rispetto degli obblighi contrattuali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- f) violazione dell'obbligo di riservatezza imposto dal presente contratto;
- g) perdita dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione
- h) ogni ipotesi per la quale l'Ente ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con invio di PEC o di raccomandata con avviso di ricevimento e la risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione.

L'incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al R.U.I di cui al D.Lgs. 209/2005, oppure nel caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere da parte del broker affidatario.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Ente avrà diritto al risarcimento del maggior danno.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali del broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora il Broker affidatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

ART. 10 – RECESSO

Al solo Comune di Umbertide è attribuita la facoltà di recesso unilaterale da esercitarsi, nel corso del periodo di durata del contratto, a seguito di sopravvenute disposizioni normative in materia o per ragioni di pubblico interesse.

In particolare, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni stipulate da Consip Spa o da altre centrali di committenza o da altra normativa sopravvenuta, che prevedano parametri migliorativi rispetto a quelli stabiliti dal presente contratto, l'Ente avrà il diritto di recedere dal medesimo, in ogni momento, alle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012, salva la possibilità, per il broker affidatario, di accettare un

adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999.

ART. 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Comune, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

Art. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nel presente contratto e dalle norme vigenti in materia.

Fatti salvi tutti i diritti e le azioni per il risarcimento dei danni, l'Ente in caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando al soggetto affidatario un termine perentorio di dieci giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.

ART. 13 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative dell'Ente. Pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Umbertide al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Il Broker applicherà le seguenti percentuali di provvigione: 5% per 'RC Auto e 9% quella relativa agli altri rischi.

ART. 14 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie di Assicurazione verrà effettuato per tramite del Broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a trasmettere al Comune gli originali delle polizze, le appendici e le relative quietanze emesse dalle Compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine di scadenza indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker provvederà all'immediata rendicontazione al Comune dell'avvenuto versamento del premio alla compagnia assicurativa.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.

Il Broker è altresì responsabile, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari dell'Ente.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrati durante la vigenza dello stesso.

Prima della stipula del contratto, o della data di decorrenza dell'affidamento del servizio in caso di esecuzione anticipata, il broker dovrà produrre copia della polizza di R.C. Professionale così come prevista dal D.Lgs. 209/2005 e sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione successiva.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore all'importo di € 2.500.000,00 per ciascun sinistro.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico del Broker:

- a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b. i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Perugia.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 196/2003 s.m.i. ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente contratto.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti.

Il Responsabile
BOLDRINI SIMONETTA